



GAUDIANO DI LAVELLO (PZ)

CENTRO SERVIZI DI LIQUIDAZIONE

DELIBERA COMMISSARIALE

Data: 12.06.2023

Delibera n. 5

Oggetto: Ricorso alla Suprema Corte di Cassazione avverso la Sentenza n. 2412/2023 emessa dalla Corte d'Appello di Roma nel procedimento R.G. n. 3948/18 promosso dai Dott.ri Vincenzo Pilo e Sergio Incoronato – Conferimento incarico legale all'Avv. Domenico Claudio Cirigliano con studio legale in Roma – CIG: Z073B8546C – Impegno di spesa.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
del Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano

VISTA la Legge Regionale n. 1/2017 “Nuova disciplina in materia di bonifica integrale, irrigazione e tutela del territorio”;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 142 del 24.02.2017 con la quale è stato nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della L.R. 11.01.2017, n. 1, Commissario Unico Liquidatore dei Consorzi di Bonifica l'Avv. Giuseppe Pio Musacchio;

PREMESSO:

CHE in data 20.07.2017, assunto al protocollo dell'Ente n. 1651, è stato notificato al Consorzio il ricorso per procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. promosso, innanzi al Tribunale di Roma – RG 36110/2017 –, dai Dott. Vincenzo Pilo e Dott. Sergio Incoronato, rappresentati e difesi dall'Avv. Enrico Scoccini di Roma;

CHE in uno al ricorso su richiamato è stato notificato Decreto di fissazione di udienza cronol. n. 5454/2017 del 5 luglio 2017 con il quale il giudice ha fissato la comparizione delle parti per l'udienza del 17 novembre 2017;

CHE con il suddetto ricorso è stato richiesto al Tribunale di Roma di accertare l'esattezza delle somme richieste dagli attori come compenso professionale relativa all'incarico di collaudo dei lavori di completamento e ristrutturazione del canale allacciante Ofanto-Rendina e, altresì, di condannare il Consorzio al pagamento tempestivo dell'importo di € 117.105,00 e interessi legali dalla data del 25.09.2012 per ciascun attore, o da altra somma – maggiore o minore – che si riterrà di giustizia;

CHE con delibera Commissariale n. 137/2017 è stato conferito all'Avv. Domenico Claudio Cirigliano l'incarico di costituirsi nel procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. promosso, innanzi al Tribunale di Roma – RG 36110/2017 –, dai Dott. Vincenzo Pilo e Dott. Sergio Incoronato, rappresentati e difesi dall'Avv. Enrico Scoccini di Roma;





CHE con Ordinanza emessa in data 23/4/2018, comunicata dalla cancelleria in data 26.04.2018, il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto dai dott.ri Pilo e Incoronato nei confronti del Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano, per ottenerne la condanna al pagamento di compensi professionali relativi ad un incarico di collaudo, per aver ritenuto che *“anche il Consorzio di cui trattasi sia un organismo di diritto pubblico, tenuto, in base agli artt. 16 e 17, R.D. n. 2440 del 1923 a pena di nullità, alla stipula per iscritto di tutti i contratti, anche quelli stipulati iure privatorum”*;

CHE con mail in data 15 giugno 2018, il legale del Consorzio, Avv. Domenico Claudio Cirigliano, ha comunicato che è stato notificato atto d'appello avverso l'ordinanza 23/04/2018 con cui il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e che la causa è stata iscritta al ruolo 3948/2018 Sez. III giudice designando;

CHE i dott.ri Vincenzo Pilo e Sergio Incoronato, rappresentati, domiciliati e difesi dall'Avv. Enrico Scoccini del Foro di Roma, hanno citato il Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso lo studio dell' Avv. Domenico Claudio Cirigliano sito in Roma, a comparire innanzi la Corte D'Appello di Roma, sezione e C.I. designandi nella nota sede di Roma, all'udienza del 1 ottobre 2018 con l'invito a costituirsi in giudizio almeno venti giorni prima ai sensi e nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c., con l'espresso avvertimento che la costituzione oltre detto termine comporterà le decadenze di cui agli artt. 167 e 343 c.p.c., ed in difetto si procederà in sua legittima contumacia;

CHE con delibera Commissariale n. 60 del 26.06.2018 è stato conferito all'Avv. Domenico Claudio Cirigliano l'incarico di costituirsi nel giudizio di appello 3948/18, promosso dai Dott.ri Vincenzo Pilo e Sergio Incoronato, di fronte alla Corte di Appello di Roma proposto avverso Ordinanza emessa in data 23.4.2018, comunicata dalla cancelleria in data 26.04.2018, il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso ex art. 702 bis c.p.c.;

CHE con Sentenza n. 2412/2023 emessa nell'ambito del procedimento R.G. n. 3948/18 la Corte d'Appello di Roma, in riforma dell'impugnata Ordinanza del Tribunale di Roma in data 23/4/2018 ha condannato il Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano al pagamento della complessiva somma di € 234.210,00 a titolo di compensi professionali per l'attività di collaudo svolta dagli appellanti, oltre interessi legali dal 18.05.2013 sino al soddisfo;

RAVVISATA l'opportunità di impugnare con ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione la ripetuta Sentenza n. 2412/2023 della Corte d'Appello di Roma;

RILEVATO:

CHE il Consorzio non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessaria l'affidamento di un incarico legale;

CHE l'art. 17 del D.lgs. n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, *“la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii.”*;

CHE la suddetta norma va coordinata con l'art. 4 dello stesso D.lgs. 50/2016 il quale prevede che gli affidamenti di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di *“economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...”*;





CHE in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n.50/2016;

RITENUTO, altresì, stante la particolare complessità delle cause, di conferire l'incarico difensivo del Consorzio all'Avv. Domenico Claudio Cirigliano di Roma, che ha patrocinato l'Ente nel giudizio di I grado;

RITENUTO opportuno e necessario per quanto sopra impugnare con ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione la ripetuta Sentenza n. 2412/2023 della Corte d'Appello di Roma, affidando l'incarico della tutela dei diritti e delle ragioni del Consorzio all'Avv. Domenico Claudio Cirigliano con studio legale in Roma che interpellato si è dichiarato disposto ad accettare l'incarico, alle condizioni di cui all'allegato preventivo di trasmesso via pec, per una spesa complessiva pattuita pari ad € 6.465,68 comprensiva di onorari, diritti, spese e di Cassa ed IVA come per legge, al lordo delle ritenute di legge a carico del Professionista;

RITENUTO altresì che i rapporti con il professionista, Avv. Cirigliano, debbano essere regolati sulla base dello schema di contratto di incarico allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente delibera;

TUTTO CIÒ PREMESSO

DELIBERA

- 1) di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di AUTORIZZARE l'Ente ad impugnare con ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione la Sentenza n. 2412/2023 della Corte d'Appello di Roma emessa nell'ambito del procedimento R.G. n. 3948/18 la Corte d'Appello di Roma, in riforma dell'impugnata Ordinanza del Tribunale di Roma in data 23/4/2018;
- 3) di AFFIDARE all'Avv. Domenico Claudio Cirigliano con studio legale in Roma – con ampio mandato ad assistere e rappresentare il Consorzio – l'incarico legale per l'attività giurisdizionale di cui al punto 2) che precede;
- 4) di STABILIRE che il corrispettivo per lo svolgimento del presente incarico di legale patrocinio è complessivamente determinato nell'importo di € 6.465,68 comprensivo di onorari, diritti, spese e di Cassa ed IVA come per legge, al lordo delle ritenute di legge a carico del Professionista, che, per gli accertamenti effettuati, risulta inferiore anche ai minimi tabellari;
- 5) di IMPEGNARE la somma di € 6.465,68 sul cap. 004 UPB 1.03.000092 del bilancio consortile di previsione 2023;
- 6) di LIQUIDARE e PAGARE a favore dell'Avv. Cirigliano la somma di € 1.718,00 quale Contributo unificato e relativa marca;
- 7) di FORMALIZZARE i rapporti con il professionista, Avv. Cirigliano mediante lo schema di contratto di incarico allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente delibera;
- 8) di AUTORIZZARE gli Uffici consortili competenti a dare corso alle incombenze discendenti dal presente deliberato;
- 9) di DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 1/2017, non è soggetto al controllo preventivo di legittimità e di merito, né a quello successivo di legittimità, per cui lo stesso è da ritenersi eseguibile e verrà trasmesso alla Regione Basilicata qualora ne faccia richiesta per l'attività di controllo.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
Avv. Giuseppe Pio Musacchio



CONSORZIO DI BONIFICA VULTURE ALTO BRADANO

Gaudio di Lavello (PZ)

Oggetto: Incarico professionale di legale patrocinio – convenzione.

L'anno 2023 (duemilaventitre), il giorno 12 del mese di giugno, presso la sede del Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano in Gaudio di Lavello (PZ),

PREMESSO

- che in data 20.07.2017, assunto al protocollo dell'Ente n. 1651, è stato notificato al Consorzio il ricorso per procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. promosso, innanzi al Tribunale di Roma – RG 36110/2017 –, dai Dott. Vincenzo Pilo e Dott. Sergio Incoronato, rappresentati e difesi dall'Avv. Enrico Scoccini di Roma;
- che con il suddetto ricorso è stato richiesto al Tribunale di Roma di accertare l'esattezza delle somme richieste dagli attori come compenso professionale relativa all'incarico di collaudo dei lavori di completamento e ristrutturazione del canale allacciante Ofanto-Rendina e, altresì, di condannare il Consorzio al pagamento tempestivo dell'importo di € 117.105,00 e interessi legali dalla data del 25.09.2012 per ciascun attore, o da altra somma – maggiore o minore – che si riterrà di giustizia;
- che con delibera Commissariale n. 137/2017 è stato conferito all'Avv. Domenico Claudio Cirigliano l'incarico di legale patrocinio per la proposizione di opposizione al suddetto decreto ingiuntivo;
- che con Ordinanza emessa in data 23/4/2018, comunicata dalla cancelleria in data 26.04.2018, il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto dai dott.ri Pilo e Incoronato nei confronti del Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano, per ottenerne la condanna al pagamento di compensi professionali relativi ad un incarico di collaudo, per aver ritenuto che “anche il Consorzio di cui trattasi sia un organismo di diritto pubblico, tenuto, in base agli artt. 16 e 17, R.D. n. 2440 del 1923 a pena di nullità, alla stipula per iscritto di tutti i contratti, anche quelli stipulati iure privatorum”;
- che con mail in data 15 giugno 2018, il legale del Consorzio, Avv. Domenico Claudio Cirigliano, ha comunicato che è stato notificato atto d'appello avverso l'ordinanza 23/04/2018 con cui il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e che la causa è stata iscritta al ruolo 3948/2018 Sez. III giudice designando;



- che con delibera Commissariale n. 60/2018 è stato conferito all'Avv. Domenico Claudio Cirigliano l'incarico della costituzione nel giudizio di appello 3948/18, promosso dai Dott.ri Vincenzo Pilo e Sergio Incoronato, di fronte alla Corte di Appello di Roma proposto avverso l'Ordinanza emessa in data 23.4.2018, comunicata dalla cancelleria in data 26.04.2018, il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso ex art. 702 bis c.p.c.;
- che con Sentenza n. 2412/2023 emessa nell'ambito del procedimento R.G. n. 3948/18 la Corte d'Appello di Roma, in riforma dell'impugnata Ordinanza del Tribunale di Roma in data 23/4/2018 ha condannato il Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano al pagamento della complessiva somma di € 234.210,00 a titolo di compensi professionali per l'attività di collaudo svolta dagli appellanti, oltre interessi legali dal 18.05.2013 sino al soddisfo;
- che è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti ed obblighi in apposita convenzione il cui schema è stato approvato con la deliberazione Commissariale n. 5/2023;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Tra:

- il Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano (nel seguito denominato per brevità Committente) (C.f. 01167670767) nella persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro-tempore, Avv. Giuseppe Pio Musacchio, domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio in Gaudiano di Lavello (PZ)

e

- l'Avv. Domenico Claudio Cirigliano (P.IVA 01184110763) nato a Noepoli (PZ) il 4 Agosto 1964, con studio legale in Roma in Via Pinerolo 22, (denominato nel seguito Professionista)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto dell'incarico)

1. Il Committente affida al Professionista Avv. Domenico Claudio Cirigliano di Roma, che accetta, l'incarico di rappresentarlo e difenderlo per impugnare con ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione la Sentenza n. 2412/2023 della Corte d'Appello di Roma emessa nell'ambito del procedimento R.G. n. 3948/18 la Corte d'Appello di Roma, in riforma dell'impugnata Ordinanza del Tribunale di Roma in data 23/4/2018.

2. Il Professionista è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e le normative per il conseguimento dell'incarico ed assume obbligazione di promuovere e/o resistere nel giudizio in questione in vista dell'obiettivo della totale soddisfazione delle ragioni del Committente.

Art. 2

(Determinazione del compenso)

1. Le parti pattuiscono che il corrispettivo per lo svolgimento del presente incarico di legale patrocinio è complessivamente determinato nell'importo di € 6.465,68 comprensivo di onorari, diritti, spese e di Cassa ed IVA come per legge, al lordo delle ritenute di legge a carico del Professionista.

Art. 3

(Termini di corresponsione del compenso)

1. Il compenso di cui al precedente art. 2 è corrisposto al Professionista in due rate di eguale importo comprensivo di Cassa, IVA ed al lordo delle ritenute di legge:

- 1° acconto di importo di € 3.232,84 comprensivo di onorari, diritti, spese e di Cassa ed IVA come per legge, al lordo delle ritenute di legge a carico del Professionista, al verificarsi del seguente evento: presentazione dell'atto di costituzione in giudizio e trasmissione degli atti al Committente;
- 2° acconto di importo di € 3.232,84 comprensivo di onorari, diritti, spese e di Cassa ed IVA come per legge, al lordo delle ritenute di legge a carico del Professionista, al verificarsi del seguente evento: emissione della sentenza e trasmissione degli atti al Committente;

2. Il compenso di cui al precedente comma 1) è pagato entro i successivi trenta giorni dalla data di presentazione di idoneo documento fiscale da parte del Professionista.

Art. 4

(Assunzione di responsabilità)

1. Il Professionista assume per l'incarico conferitogli tutte le responsabilità civili, penali e contrattuali derivanti dalla sua prestazione professionale; si obbliga ad anticipare ogni spesa per le fasi del processo per cui è conferito l'incarico di legale patrocinio così da mantenere indenne il Committente.

Art. 5

(Rapporti con il Committente)

1. Il Professionista si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Committente circa l'attività di volta in volta espletata trasmettendo tempestivamente in copia gli atti principali del giudizio (costituzione, memoria, ecc.) e fornendo, per le fasi del processo per cui è conferito l'incarico di legale patrocinio e senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Committente.

2. L'incarico comprende, ove espressamente prevista, anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza in ogni fase processuale. Il Committente resta, comunque, libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.
3. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il Professionista assicura la propria presenza presso gli uffici del Committente per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.
4. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non dà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese vive dettagliatamente documentate.
5. Il Professionista incaricato deve comunicare al Committente, per iscritto e con la massima celerità, l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale ove esistente in relazione alle fasi del processo per cui è conferito l'incarico di legale patrocinio. In quella stessa sede il Professionista deve prospettare ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Committente, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per il Committente.

Art. 6

(Verifica della compatibilità)

1. Il Professionista incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorra alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua di norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.
2. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, il Committente è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile.
3. A tal fine il Professionista si impegna a comunicare tempestivamente al Committente l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

Art. 7

(Legale domiciliatario)

1. Al Professionista non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Committente. Il Professionista può ricorrere all'assistenza di un domiciliatario.



2. Gli oneri e/o le spese per tale assistenza restano a totale ed esclusivo carico del Professionista non determinandosi, in tal caso, oneri aggiuntivi per il Committente ed incremento e/o integrazione a qualsiasi titolo del compenso complessivamente pattuito ed accettato con il precedente articolo 2. In tal caso, la scelta è fatta liberamente dal Professionista incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Committente.

3. Il Professionista può, altresì, ricorrere all'eventuale assistenza di esperti tecnico-amministrativi senza il preventivo e necessario consenso scritto del Committente.

4. Gli oneri e/o le spese per tale assistenza restano a totale ed esclusivo carico del Professionista non determinandosi, in tal caso, oneri aggiuntivi per il Committente ed incremento e/o integrazione a qualsiasi titolo del compenso complessivamente pattuito ed accettato con il precedente articolo 2. In tal caso, la scelta è fatta liberamente dal Professionista incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Committente.

Art. 8

(Revoca dell'incarico)

1. Il Committente ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al Professionista, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati dal precedente art. 2.

Art. 9

(Rinuncia del Professionista)

1. Il Professionista ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati dal precedente art. 2, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Committente e, comunque, nel rispetto delle disposizioni dei precedenti artt. 2 e 3.

2. Il Committente si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal Professionista.

Art. 10

(Trattamento dei dati)

1. Il Committente, ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e succ., informa il Professionista – il quale ne prende atto e con la sottoscrizione del presente ne conferisce espresso consenso – che i dati contenuti nella presente convenzione vengono trattati esclusivamente per lo

svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunitari in materia.

2. Con la sottoscrizione del presente atto il Professionista rilascia, ai sensi e per gli effetti D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 "Codice della Privacy", l'espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione anche statistica o meramente informativa/divulgativa, anche con impegno di tecniche informatiche e telematiche, degli atti e dei documenti riferiti all'incarico oggetto del contratto in applicazione di specifiche disposizioni di legge e regolamenti.

Art. 11

(Registrazione e spese contrattuali)

1. Il presente atto è soggetto a registrazione in misura fissa solo in caso d'uso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.P. 26.04.1986 n. 131 e succ..

Art. 12

(Effetti della sottoscrizione della Convenzione)

1. La sottoscrizione della presente convenzione costituisce accettazione integrale delle condizioni giuridiche ed economiche e delle modalità di espletamento dell'incarico ivi contenute o richiamate e vale anche ai fini della formale comunicazione di conferimento dell'incarico.

Art. 13

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente convenuto nella presente convenzione le parti fanno espresso riferimento alle vigenti leggi in materia ed alle norme contenute nel Capo II del libro V del Codice Civile.

Art. 14

(Approvazione di clausole)


1. ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole degli articoli 2, 3, 5, 6 e 12.

Art. 15

(Applicazione della legge 13.08.2010 n. 136)

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari l'incaricato è tenuto ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accessi presso banche o presso la società Poste Italiane dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente incarico devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati, salvo le eccezioni di legge, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.



3. Il Professionista è tenuto a comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

4. L'incaricato è tenuto, in ogni caso e per quanto di competenza, all'osservanza delle disposizioni riportate agli articoli 3, 4 e 5 della Legge 13.08.2010 n. 136.

Art. 16

(Valore fiscale)

1. Ai fini fiscali il valore della presente convenzione ammonta ad € 6.465,68, comprensivo di onorari, diritti, spese e di Cassa ed IVA come per legge, al lordo delle ritenute di legge a carico del Professionista.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMITTENTE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Avv. Giuseppe Pio Musacchio

IL PROFESSIONISTA

Avv. Domenico Claudio Cirigliano





In liquidazione

Il Funzionario preposto alla gestione contabile ATTESTA che è stato assunto impegno contabile n. 5 Cap. _____ UPB SPK, e per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLI

Data 12-06-2023

Il Funzionario

[Signature]

Il Funzionario estensore del presente deliberato esprime parere FAVOREVOLI

Data 12/06/2023

Il Funzionario

Roberto D'Amico

VISTO: Il Responsabile del Centro

[Signature]

VISTO: Il Dirigente



In ossequio a quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione amministrazione trasparente.	
Tipologia atto	Affidamento incarico legale
Pubblicazione allegati	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No
Note	-----
Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.	



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto funzionario addetto, visti gli atti di ufficio

ATTESTA


Che la presente delibera commissariale n. 5 del 12-06-2023 viene affissa all' albo pretorio consortile il giorno 14-06-2023

Che, in quanto atto non soggetto a controllo, è immediatamente eseguibile dalla data di pubblicazione, secondo quanto disposto dall'art. 27 punto 4, L.R.B. n. 01/2017 e art. 48, 4° comma, Statuto ;

Che, in quanto atto soggetto a controllo preventivo di legittimità e di merito, esplicherà i suoi effetti successivamente all'approvazione della Giunta Regionale di Basilicata, secondo quanto disposto dall'art. 27, punto 7, L.R.B. n.01/2017 e art, 48, 3° comma, Statuto;

Che è stata pubblicata all'Albo Pretorio consortile per tre giorni lavorativi consecutivi, come previsto dall' art. 48 dello statuto, ovvero dal 14-06-2023 al 19-06-23

Il Funzionario Responsabile

.....


La presente delibera viene trasmessa ilprot. n.....alla Regione Basilicata - Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale - Potenza ai sensi dell' art. 27 della L.R. n.01 dell' 11-01-2017:

- 1) Per il controllo preventivo di legittimità e merito,
- 2) Per il controllo successivo di legittimità
- 3) Con l'elenco degli atti non soggetti a controllo

La presente copia, per uso amministrativo, è conforme all'originale.

Il Funzionario Responsabile

.....